



Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri

II Reparto - SM - Ufficio Operazioni

N. 1280/54-2-1987 di prot.

Roma, 29 novembre 2018

OGGETTO: NORME DI CONDOTTA NEL SERVIZIO ISTITUZIONALE.
USO DI SMARTPHONE E DISPOSITIVI DI CONNETTIVITÀ MOBILE.

A

COMANDI DIPENDENTI FINO A LIVELLO
STAZIONE (COMPRESO) E PARITETICI

LORO SEDI

RIFERIMENTI NORMATIVI

- a. Pub. n.P-11 "Procedimenti d'azione per i militari dell'Arma dei Carabinieri nei servizi d'istituto" ed. 2008;
- b. Circ. n. 26/9-1-2015"R", datata 19 giugno 2017, diretta fino a livello Comando Provinciale e paritetici;
- c. Artt. 717 e 732 del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare.

1. Lo svolgimento di qualsiasi attività di servizio, specie in ambiente esterno, richiede la massima concentrazione affinché non risulti compromessa la soglia di vigile attenzione richiesta per poter cogliere tempestivamente gli accadimenti che si verificano nei pressi, valutarne rapidamente le implicazioni e quindi, se del caso, intervenire con la necessaria reattività e le procedure operative più appropriate, in modo che venga ridotto al minimo qualsiasi fattore di rischio per il personale operante, soprattutto con riferimento alle situazioni caratterizzate da maggiore imprevedibilità.
2. L'utilizzo degli *smartphone* o di altri dispositivi di connettività mobile per finalità non riconducibili al servizio in atto, con prolungate conversazioni private o con la compulsiva verifica di *chat*, messaggi e applicazioni, condiziona inevitabilmente e sensibilmente la concentrazione, pregiudicando l'efficacia dell'attività e, ancor di più, la sicurezza del personale, con sfavorevoli commenti nell'opinione pubblica circa le modalità di esecuzione dei servizi, diffusi in rete anche con relativa documentazione video e/o fotografica delle situazioni rilevate¹.
3. Le condizioni delineate richiamano pertanto l'esigenza di limitare all'occasionalità, e comunque per il tempo strettamente necessario, le comunicazioni telefoniche e telematiche di natura privata, fermo restando il divieto dell'uso di apparati telefonici alla guida dei veicoli².
4. L'importanza degli obiettivi di efficienza e sicurezza indicati richiede l'impegno dei Comandanti a ogni livello, affinché sia esercitata un'adeguata azione di sensibilizzazione e di controllo, sollecitando il senso di responsabilità di ciascun Carabiniere, che resta la vera "misura" dell'efficacia dell'azione istituzionale, fornendo il discrimine tra l'uso consapevole della tecnologia e qualsivoglia atteggiamento di superficialità.

d'ordine
IL CAPO DEL II REPARTO
(Col. t.ISSMI Giuseppe De Riggi)

¹ Ne è un esempio emblematico l'unità foto diffusa sul web.

² L'eccezione prevista dall'art. 173 del Codice della strada per i conducenti dei veicoli delle Forze di polizia è connessa esclusivamente con il soddisfacimento di esigenze operative.

*Allegato al f.n. 1280/54-2-1987
datato **29** novembre 2018
dell'Ufficio Operazioni*

